

Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 11 GIUGNO 2007

Parere n. 1)

Alla

.....

Alla Regione

.....

OGGETTO: Richiesta di parere della

Con nota in data questa Commissione ha chiesto chiarimenti alla Regione su una richiesta di parere della, che lamenta che copia di sue fatture, relative a lavori eseguiti per conto della sig., sarebbero state consegnate dalla Regione alla sig.ra, a seguito di una istanza di accesso dalla stessa presentata.

Con nota del, la ha rappresentato, infatti, a questa Commissione che fatture dalla stessa rilasciate sarebbero state consegnate dalla Regione alla sig.ra (con la quale l'..... non ha mai avuto alcun rapporto) a seguito, come già detto, di una istanza di accesso presentata dalla citata sig.ra alla Regione e riguardante i documenti del finanziamento con fondi CEE richiesto dalla sig.ra (alla quale l'impresa ha rilasciato le suddette fatture per i lavori di restauro svolti in una antica struttura rurale).

La sig.ra, a sua volta, è proprietaria di parte del complesso immobiliare oggetto del suddetto restauro, per il quale è stato chiesto il finanziamento.

Con nota in data, la Regione ha risposto a questa Commissione rappresentando che la Sig.ra (in regime di comunione legale de beni con il consorte) è beneficiaria di un contributo di € concesso con determinazione dirigenziale n. del, di cui al Bando di concorso approvato con d.d. n. del, per la ristrutturazione di un immobile rurale , ubicato nel comune di, da destinare a ricettività extralberghiera "case e appartamenti per vacanza". L'intervento in questione è stato autorizzato dal comune di con concessione edilizia n. del, rilasciata a e, quest'ultima, come già detto, proprietaria di parte del complesso immobiliare oggetto di intervento per il quale non è stata presentata domanda di contributo ai sensi del predetto bando.

Con nota in data la ha chiesto di esaminare la documentazione relativa alla richiesta di contributo presentata dalla sig.ra

Da quanto comunicato dalla stessa Regione, risulta che la sig.ra ha preso visione della documentazione richiesta in data, senza che la sig.ra, controinteressata, fosse avvertita. Il responsabile del procedimento, infatti, ha comunicato successivamente, con nota n. del, alla Sig.ra la presa visione e la richiesta di accesso alla documentazione in argomento, da parte della suddetta sig. ra

La documentazione richiesta è stata consegnata alla sig.ra il, e tra i documenti consegnati (come confermato dalla Regione) risultano anche alcune fatture della

Con note in data , rispettivamente da parte della Sig.ra e della, la Regione è stata diffidata dal disporre la visione e la consegna delle predette fatture alla richiedente.

A giustificazione del suo operato, codesta Regione ha evidenziato a questa Commissione “il chiaro interesse” della sig.ra a prendere visione e ad estrarre copia dei documenti in argomento; inoltre, ha ritenuto che dall'esercizio dell'accesso non poteva derivare “una compromissione del diritto alla riservatezza di altri soggetti, in quanto non trattasi di dati sensibili”.

La Commissione osserva che nel caso in esame risulta in punto di fatto che la Regione ha provveduto sulle richieste di accesso della sig.ra senza aspettare il decorso del termine di dieci giorni espressamente previsto dall' art.3 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

E ciò non è consentito perché le Amministrazioni competenti sono tenute a dare comunicazione ai controinteressati delle richieste di accesso che li riguardano e devono aspettare il decorso di dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione per provvedere sull'istanza di accesso.

Come è noto, poi, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente se è vero che la sig.ra ha dimostrato di avere interesse alla documentazione richiesta perché l'immobile di cui al finanziamento è in comproprietà con la sig.ra, è anche vero che la giurisprudenza ha più volte sottolineato che l'Amministrazione competente, a tutela della riservatezza dei controinteressati e a prescindere dal fatto che il documento oggetto del diritto di accesso contenga “dati sensibili”, è tenuta alla copertura dei dati non utilizzati, come, riguardo la fattispecie in esame, potrebbero essere “gli estremi del c/c bancario” della

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di

Il Segretario del Comune di – D.ssa - ha esposto a questa Commissione, al fine di acquisirne il parere, che un consigliere comunale di minoranza ha presentato una istanza volta al rilascio di copia delle concessioni, licenze, permessi edilizi ed eventuali condoni relativi a sindaci ed assessori dell'ultimo ventennio, nonché del personale attualmente dipendente dell'amministrazione comunale.

Al riguardo, specifica che la richiesta di accesso in esame è troppo complessa e generica e metterebbe in seria difficoltà la funzionalità degli uffici.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del *quisque de populo*. Essa, infatti, a norma dell'articolo 43 del D.Lgs. n. 267/2000, comprende tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione. Le uniche limitazioni all'esercizio di tale situazione giuridica soggettiva attengono al soddisfacimento di esigenze di natura privata, al perseguimento di finalità emulative o che comunque possano condurre alla paralisi dell'attività amministrativa.

Si rappresenta, infatti, che il Consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 2/9/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 01 luglio 2003, n. 827).

E' importante sottolineare il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali)

sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all’esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4855 del 21 agosto 2006, specifica che “qualora l’esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D’altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico (in tal senso, si veda l’art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale sia da accogliere.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di di ottenere copia del registro generale di protocollo.

Con nota del, il Comune di, ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di ottenere copia del registro generale di protocollo del Comune relativo al mese di

Il Comune ritiene che la richiesta *“non può essere accolta in quanto il registro di protocollo è soggetto alle forme di pubblicità, di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e di privacy previste dalla normativa vigente”*; rappresenta, altresì, che il diritto di accesso del consigliere comunale deve limitarsi alle sole notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e non può che sostanziarsi nella previa identificazione, da parte del soggetto richiedente, degli oggetti che, nell'ambito del protocollo generale del comune, rientrano nella propria sfera di interesse.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata in tal senso.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato. Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n.

4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato “al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale”; ne consegue che “Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d’informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l’esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro” - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell’organo deputato all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L’esistenza e l’«attualità» dell’interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale.” (sent. n. 4471/05).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E’ importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale),

determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal consigliere comunale sia alla luce della disposizione dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “...il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Infine, con riferimento alle ipotesi in cui i documenti richiesti dal consigliere comunale contengano dati personali, si ritiene che gli stessi siano accessibili, a condizione che sia preservata la privacy dei soggetti interessati (ad esempio, mediante oscuramento dei dati sensibili e strettamente personali), e fermo restando il disposto dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli stessi “sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Parere n. 4)

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di

Con nota prot. n. del, il Comune di ha chiesto il parere di questa Commissione in merito alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di ottenere copia di tutte le fatture commerciali inerenti l'acquisto di beni e servizi e prestazioni in genere effettuati dal Comune nel 2005 e nel 2006, con i relativi mandati di pagamento in ordine cronologico, oppure copie dei tagliandi dei biglietti di ingresso alla

Il Comune lamenta che la richiesta di accesso in esame sia troppo complessa e generica e metterebbe in seria difficoltà la funzionalità degli uffici sottraendo, nel contempo, anche risorse finanziarie all'amministrazione comunale.

E' bene premettere, ai fini di un'analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del *munus* di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale *munus* comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di

informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni.

Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”.

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale sia da accogliere.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di di avere copia del registro generale di protocollo.

Con nota prot. nr. del, il Comune di ha chiesto un parere in merito al diritto del consigliere comunale di avere copia del protocollo generale per il periodo che va dall'..... al

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra

l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

E' importante sottolineare l'ancor più recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento di avere copia del registro generale di protocollo del Comune per il periodo decorrente dall'..... fino al, sia alla luce delle disposizione dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti

tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “...il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

Al Comune di

.....

.....

Oggetto: richiesta di parere circa l'accesso di un privato agli elenchi dei contribuenti.

Il comune di, con nota in data, ha chiesto un parere circa la legittimità di un'istanza d'accesso presentata da un privato cittadino volta da ottenere copia degli elenchi dei contribuenti.

In particolare, il suddetto comune riferisce quanto segue.

Nel luglio 2005, dopo aver ricevuto dall'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei contribuenti che avevano presentato la dichiarazione per l'anno d'imposta 2000, ha provveduto a darne avviso alla cittadinanza precisando che ne era possibile la consultazione presso l'U.R.P. dello stesso comune per un anno a decorrere dalla data dell'avviso.

Tutto ciò in conformità agli artt. 69 del D.P.R. 600/73 " Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e 66 bis del D.P.R. 633/72 " Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto "i quali dispongono la pubblicazione con cadenza annuale, rispettivamente, degli elenchi nominativi dei contribuenti il cui reddito è stato accertato dagli uffici delle imposte e di quelli sottoposti a controlli nei cui confronti l'ufficio UVA ha proceduto a verifica o ad accertamento.

Le norme citate dispongono, inoltre, che gli elenchi "sono in ogni caso depositati per la durata di un anno, ai fini della consultazione da parte di chiunque, sia presso l' ufficio che ha proceduto alla loro formazione, sia presso i comuni interessati".

In data il sig., dopo aver effettuato la visione degli elenchi presso l'U.R.P. del comune, ha chiesto in fotocopia il volume o, in alternativa, il prestito dello stesso.

Il comune di ha respinto la richiesta ritenendo che nella fattispecie non può trovare applicazione la normativa sull'accesso di cui alla l.

241/90, in quanto la tipologia di atti richiesta rientra nell'espressa esclusione prevista dall'art. 24 n.1 lett.b) della citata legge.

Con un'ulteriore istanza del il ha rinnovato la richiesta diffidando il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 328 c.p.

Con la richiesta di parere in esame il comune di chiede a questa Commissione che venga espresso un parere circa l'applicabilità o meno agli elenchi dei contribuenti della normativa sull'accesso, considerata l'espressa esclusione prevista dall'art. 24 n.1 lett. b) della l. 241/90 secondo cui “ Il diritto d'accesso è escluso.....nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li prevedono”.

La Commissione ha già avuto modo di affermare che relativamente al diritto d'accesso ad imposte e tasse “i dati anagrafici e gli elenchi dei contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni annuali modello 740/770 ed IVA non hanno nulla a che vedere con i documenti amministrativi la cui accessibilità la l. 241/90 vuole garantire e quindi esulano dal suo ambito di applicazione”. La conoscibilità di tali elenchi viene comunque assicurata dalle particolari norme che li riguardano.

In effetti, nel caso de quo, il comune, con la pubblicazione dell'avviso circa la consultabilità per un anno degli elenchi dei contribuenti, ne ha assicurato, nel rispetto delle norme previste, la piena conoscibilità da parte di chiunque.

Inoltre, nel caso in questione, la richiesta dell'istante di copia degli elenchi dei contribuenti è stata motivata dall'esigenza di “procedere ad un esame tranquillo a casa” (dello stesso) e, dunque, l'interesse del richiedente appare *ictu oculi* emulativo, riducibile a mera curiosità e non riconducibile alla persona dell'istante da uno specifico nesso: in sostanza, il richiedente non appare titolare di una situazione giuridicamente rilevante e, quindi, qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

D'altra parte, la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, prima ancora della modifica normativa alla l. 241/90 intervenuta con la l. 11 febbraio 2005, n.15, ha affermato che il diritto d'accesso ai documenti amministrativi non si atteggia ad una sorta di azione popolare diretta a consentire un controllo generalizzato sull'amministrazione, né può essere trasformato in uno strumento di ispezione popolare sull'efficienza di un soggetto pubblico.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato poi tradotto in un nuovo caso di espressa esclusione dall'accesso per effetto della modifica legislativa introdotta dalla l. n.15/2005 - art. 24, n. 3 -, a tenore del quale "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso di un privato cittadino agli elenchi dei contribuenti non possa essere accolta.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Comune di
.....
.....

Oggetto: richiesta di parere sulla legittimità di una norma contenuta nel regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Con nota del, il Comune di chiede alla scrivente Commissione di esprimersi sulla legittimità di una disposizione contenuta nel regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e relativa all'esclusione dell'accesso dei progetti di opere pubbliche a tutela del diritto di autore fatta salva "...la possibilità di visione degli atti e dei procedimenti amministrativi direttamente riferiti o concernenti gli stessi richiedenti, quando la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".

Chiede altresì il Comune se l'eventuale rilascio della documentazione tecnica relativa ad interventi di edilizia privata possa essere in contrasto con la normativa a tutela della riservatezza.

Sul primo quesito la Commissione osserva che la previsione contenuta nel regolamento comunale non appare conforme ai principi generali contenuti nella normativa generale sul diritto di accesso di cui agli art. 22 e ss. della l. n. 241/90. In particolare, la perentorietà dell'esclusione dall'accesso che si ricava dalla lettura della disposizione sottoposta all'esame della scrivente Commissione non è giustificata. La possibilità di accedere concessa soltanto a coloro cui i

procedimenti amministrativi siano direttamente riferiti, con esclusione quindi di modalità di accesso esoprocedimentale, non si giustifica. Ricorrendone i presupposti, invero, anche soggetti estranei ai procedimenti di cui trattasi possono vantare una fondata legittimazione all'accesso, come affermato di recente anche dal Consiglio di Stato nei seguenti termini: "Il diritto alla tutela giurisdizionale integra un interesse personale e concreto all'accesso agli atti amministrativi relativi alla realizzazione di un'opera pubblica. Le norme in materia di proprietà intellettuale non impediscono l'accesso agli elaborati progettuali contenuti nel fascicolo del procedimento; tali elaborati, d'altra parte, risultano protetti mediante la tutela apprestata dall'ordinamento, in sede civile e penale, per il diritto di autore" (Cons. Stato, Sez. V, 10/01/2005, n.34). Inoltre, per ciò che attiene al rapporto tra diritto di accesso e diritto di autore, si rileva che anche se il richiedente intendesse fare uso improprio delle schede richieste appropriandosi dei diritti che sono in altrui esclusività, scatterebbero altre difese ordinamentali poste a tutela della riserva del diritto di autore; ciò che, evidentemente, non compete all'amministrazione la quale non può rifiutare un accesso ad atti dai quali è scaturito un provvedimento che ha operato negativamente nella sfera giuridica del ricorrente.

Circa il possibile conflitto con la normativa posta a presidio della riservatezza, si rileva come il vigente comma 7 dell'articolo 24, l. n. 241/90, nel delineare il rapporto tra accesso e riservatezza, tende ad accordare preferenza al diritto di accesso qualora questo sia strumentale alla difesa in giudizio di interessi sufficientemente qualificati e differenziati.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

AL COMUNE DI

.....

.....

c.a. Dott.ssa

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di alcuni cittadini candidati in una lista elettorale agli atti contenenti le sottoscrizioni degli elettori per la presentazione delle altre liste elettorali ed agli atti relativi alle accettazioni di

candidatura sia alla carica di sindaco che alla carica di consigliere comunale delle predette altre liste.

Con nota del, il presidente della Sottocommissione elettorale del Comune di ha esposto a questa Commissione di aver ricevuto, in data, la richiesta di poter prendere visione, ed eventualmente estrarre copia, degli atti contenenti le sottoscrizioni degli elettori per la presentazione delle liste elettorali e degli atti relativi alle accettazioni di candidatura sia alla carica di sindaco che alla carica di consigliere comunale delle predette liste, concernenti le elezioni amministrative comunali.

Tale istanza veniva presentata da un candidato sindaco, da un candidato al consiglio comunale e da un delegato di lista, per la lista depositata, denominata “.....”, qualificatisi come portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale al richiesto accesso, poiché “tutti interessati e portatori di un interesse legittimo in relazione al regolare svolgimento del procedimento elettorale in atto”.

Il presidente della Sottocommissione elettorale si è, pertanto, rivolto alla scrivente Commissione richiedendo un parere in merito alla possibilità di concedere o meno ai candidati istanti l’accesso alla suddetta documentazione elettorale.

Nel caso posto con il quesito in esame, l'azionabilità del diritto di accesso dovrebbe considerarsi pacifica, considerato che i canoni di cui alla l. n. 241 del 1990 si intendono soddisfatti allorché il soggetto richiedente abbia un diritto soggettivo od un interesse legittimo o vanti, comunque, un interesse differenziato e qualificato all'ostensione, finalizzato alla tutela di situazioni giuridiche soggettive, quali la cura o la difesa di interessi giuridici dei richiedenti, così come nell’ipotesi di specie.

Tuttavia, la specificità degli atti richiesti - gli atti contenenti le sottoscrizioni degli elettori per la presentazione delle liste elettorali e gli atti relativi alle accettazioni di candidatura sia alla carica di sindaco che alla carica di consigliere comunale delle predette liste - impone determinate cautele.

L’esigenza di tutela della riservatezza dei dati personali concernenti terzi soggetti controinteressati, vale a dire i candidati ed i sottoscrittori di tutte le altre liste partecipanti alla medesima competizione elettorale, condurrebbe, infatti, a negare il libero esercizio del diritto di accesso sui suddetti atti.

Così come, la giurisprudenza maggioritaria, questa Commissione, nonché la prassi delle pubbliche amministrazioni, negli ultimi anni hanno affermato la piena applicazione delle norme in materia di diritto di accesso anche al procedimento elettorale, ed ai relativi atti.

Pertanto, considerati i profili di riservatezza che vengono in rilievo, per giungere ad una soluzione completa e corretta della questione in esame, si propone di sottoporre la stessa all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di una sua pronuncia in merito.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

Al comune di.....
.....
.....

Oggetto: accesso dei consiglieri comunali.

Il comune di, con nota in data, ha chiesto il parere circa l'accessibilità agli atti dei consiglieri comunali.

In particolare, il suddetto comune riferisce che, in data, il capogruppo in seno al consiglio di una lista di minoranza chiedeva copia di:

- 1) tutte le determinate dei Responsabili dei servizi, dalla n.... delalla n. del
- 2) tutte le ordinanze sindacali dalla n. alla n. del
- 3) tutte le delibere del Consiglio comunale dalla n. alla n. del e dalla ... alla del

Il Comune con nota in data, ha sostanzialmente rigettato l'istanza in quanto meramente emulativa e non utile all'espletamento del mandato e, conseguentemente, ha invitato il richiedente a formulare domande di accesso solo utili all'espletamento del mandato.

La Commissione, in merito al quesito esposto, non condivide la posizione del Comune e ritiene che la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale rientri nella facoltà di esercizio del suo munus.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del munus esercitato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Ancor più di recente il Consiglio di Stato ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste d'informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. Infatti l'art. 43 del D. L.vo n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso":

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Dunque, ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde

assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità - anche il buon andamento”.

Pertanto, la Commissione ritiene legittima l’istanza del consigliere comunale, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell’immediatezza in tutti i casi, e che rientrerà nella facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l’esigenza di assicurare l’adempimento dell’attività ordinaria, concedendo ovviamente, nel frattempo, la facoltà di prendere visione di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali.

Infine, a nulla rileva la considerazione del Comune di espressa nella risposta del sopracitata alla richiesta di accesso, secondo la quale le “determine dei Responsabili dei servizi sono pubblicati regolarmente nell’Albo Pretorio del comune al fine di garantire trasparenza dell’attività amministrativa” in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, la pubblicazione di un documento amministrativo nell’Albo non preclude il diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/90, bensì tale forma di pubblicità esclude unicamente la verifica dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente.

Ciò vale, evidentemente, a maggior ragione nei confronti dei consiglieri comunali ai quali l’art. 43 soprarichiamato ha riconosciuto “ il diritto di ottenere ogni utile informazione all’espletamento del loro mandato.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

Comune di

Corso

.....

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con nota del, il Comune di, nella persona del Segretario Generale Dr. ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di accedere ad alcuni dati concernenti le telefonate effettuate dagli uffici comunali.

In particolare, l'istanza del consigliere comunale è volta ad ottenere i tabulati delle telefonate effettuate tra il ed il l'indicazione della spesa telefonica sostenuta per i cellulari di servizio di ciascun componente della Giunta, per il portavoce del Sindaco e per ciascun dirigente negli ultimi sei anni.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato; anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Con la decisione n. 5109, la V Sezione del Consiglio di Stato, del 26 settembre 2000, ha affermato che "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

A sottolineare l'ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, si evidenzia anche la decisione n. 528 della V sezione, del 7 maggio 1996, la quale dispone che "ai sensi degli artt. 24, legge 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Tale principio è stato successivamente ribadito dalla sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Inoltre, una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471, ha affermato "l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di

esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo "diritto all'informazione" a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici "rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti" di fornire ai richiedenti "tutte le notizie ed informazioni in loro possesso".

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità anche il buon andamento".

E' importante sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che "tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso da dimostrare che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione".

In definitiva, deve ritenersi fondata la richiesta del consigliere comunale in argomento, sia alla luce delle disposizione dell'art. 43, D.Lgs. n. 267/00 che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, sia in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929.

Per il Consiglio di Stato, infine, "l'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale *actio ad exhibendum* devono quindi ritenersi presunte *juris et de jure* dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini **generali** connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale".

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente".

"D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)

Alla

Direzione

Via

.....

Oggetto: richiesta di parere in merito al rapporto tra diritto di accesso e tutela dei dati giudiziari.

Con nota del, la ha esposto alla scrivente Commissione, al fine di acquisirne il parere ai sensi dell'articolo 11, D.P.R. n. 184/06, alcune perplessità in merito alla portata ermeneutica della locuzione contenuta nel comma 7, art. 24, l. n. 241/90, a tenore della quale l'accesso ai dati sensibili e/o giudiziari deve essere garantito "(...) nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (...)". In particolare chiede la sulla base di quali parametri effettuare il bilanciamento tra accesso e dati giudiziari e quali siano, in caso di prevalenza dell'accesso, le modalità di esercizio dello stesso con riferimento a documenti contenenti dati giudiziari.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue:

- il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso con riferimento all'ostensione di un documento contenente dati giudiziari, va valutato dal destinatario della richiesta di accesso tenendo in considerazione il rilievo che la documentazione richiesta assume rispetto alla tutela in sede processuale che il richiedente intende attivare. In altri termini, un documento è "strettamente indispensabile" qualora costituisca una prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, una volta effettuato il bilanciamento di interessi di cui sopra, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla

sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro il filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 12)

Al sig.....
Via

.....

OGGETTO: Richiesta di parere

Il sig., “in qualità di giornalista collaboratore-corrispondente del quotidiano ‘.....’” ha chiesto al Sindaco e al Consigliere Comunale del Comune di l’accesso ai seguenti documenti :

- 1) determinazione n. del
- 2) copia ricorso al TAR di “.....” e “.....”
notificato al Comune di il
- 3) provvedimento di rigetto della domanda di piano esecutivo in variante
per l’insediamento di zona direzionale e ricettivo di un
fabbricato ad uso commerciale;
- 4) richiesta del segretario comunale alla per l’impegno di spesa di
cui alla determinazione n. del

Nell’istanza il sig. ha precisato che “i motivi della richiesta sono dettati dagli artt. 22 e 25 della legge 7.8.1990 n. 241 e per informazioni stampa”.

Il Comune di , con nota in data, ha negato l’accesso affermando che *“il ricorso al T.A.R. notificato il contiene notizie a carattere privatistico che non siamo autorizzati a diffondere; il ricorso stesso può essere eventualmente richiesto alla Parte ricorrente; la determinazione n° del e la relativa richiesta di impegno di spesa hanno carattere istruttorio e potrebbero contenere aspetti legati alla strategia difensiva che non possono essere diffusi, men che meno a mezzo di stampa; il provvedimento dell'ufficio tecnico comunale relativo a domanda di Piano esecutivo non può essere rilasciato per entrambe le motivazioni sopra esposte”*.

Il sig. ritiene il diniego illegittimo, chiedendo al riguardo il parere di questa Commissione, che osserva quanto segue.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il diritto di cronaca va distinto dal diritto di accesso, che, ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha una sua disciplina specifica e richiede l’esistenza “di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (si è al riguardo affermato *“che non è configurabile il diritto di accesso previsto dall’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai dati dello stato civile mediante*

rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana” : C. Stato, sez. V, 23-01-1998, n. 99).

Pertanto, questa Commissione ha espressamente affermato che “il giornalista, in quanto cittadino residente nel comune, ha diritto di accedere a tutti i documenti amministrativi del comune medesimo ai sensi dell’art. 7 della legge 142 del 1990 fatta eccezione per i documenti che, a norma del comma 3 del citato art.7, sono ‘riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese’. La relativa istanza può essere presentata anche verbalmente e non v’è onere di motivazione, ma il rilascio dei documenti è subordinato al pagamento dei costi di ricerca e di riproduzione”.

Pertanto, nel caso in cui il sig. sia cittadino residente nel Comune di , ha diritto, ai sensi dell’art.10 d.lgs. 10 agosto 2000 n. 267, all’accesso ai documenti amministrativi richiesti, tranne per il ricorso al TAR di “.....” e “.....” notificato al Comune di il, che, come è noto, non è un documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 della citata legge 7 agosto 1990 n. 241 , né può identificarsi con “gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale” di cui al disposto del suddetto art. 10 d.lgs. n. 267 del 2000.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 13)

Al Comando Stazione del

di

Al sig.

Via

OGGETTO: Richiesta chiarimenti.

Il sig. ha comunicato a questa Commissione, con nota in data, che si allega in copia, di aver presentato in data al Comando Stazione del di un'istanza di accesso a copia di una relazione di servizio, relativa ad un sopralluogo eseguito da un militare del suddetto Comando. Espone, altresì, di essersi successivamente recato “agli uffici Superiori a per avere una risposta almeno verbale” e l'Ispettore lo informava “che stavano valutando il caso”.

Rilevato che l'Amministrazione non ha fornito alcuna risposta né dato l'accesso al documento richiesto, il sig. chiede l'intervento di questa Commissione.

La Commissione, esaminata la documentazione trasmessa ed in particolare l'istanza di accesso in data nella quale si fa riferimento anche ad una denuncia del sig. a seguito della quale sembra sia stato disposto il sopralluogo di cui si chiede la relazione di servizio e il relativo verbale, al fine di avere un quadro completo della vicenda, ritiene sia utile chiedere chiarimenti dettagliati sulla vicenda al Comando Stazione del di

Si invita, pertanto, l'Amministrazione in indirizzo a far conoscere a questa Commissione, con ogni consentita urgenza, cosa sia in concreto

avvenuto riguardo quanto rappresentato e lamentato dal sig.

.....

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 14)

Al Ministero per i beni e le attività culturali

.....

Direzione Generale per i Beni Librari

e gli Istituti Culturali

.....

.....

E, p.c. Al Garante per la protezione dei

dati personali

.....

.....

Oggetto: richiesta di parere in merito all'ostensibilità della documentazione inerente l'elenco dei contributi assegnati ai beneficiari ai sensi della circolare ministeriale n. 138/2002.

Con nota del, il Ministero per i beni e le attività culturali ha chiesto il parere della scrivente Commissione sulla seguente fattispecie.

Il presidente della Fondazione, non avendo ottenuto il contributo previsto dalla circolare in oggetto, in data ha inoltrato al Ministero per i beni e le attività culturali richiesta di accesso alla documentazione relativa alla concessione dei suddetti contributi per gli anni dal 2003 al 2006. L'amministrazione concedeva l'accesso al richiedente il quale, non avendo potuto prendere visione della somma effettivamente corrisposta ai beneficiari del contributo, ha inviato nuova richiesta di accesso al Ministero. Quest'ultimo, ritenendo che il *quantum* di

finanziamento ottenuto dai beneficiari potesse costituire dato sensibile ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, ha chiesto un parere al Garante per la protezione dei dati personali. L'Autorità Garante ha reso il parere in data, rilevando che ai sensi della normativa vigente i dati relativi all'ammontare dei finanziamenti concessi nell'ambito degli interventi finanziari per il funzionamento e le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di quelle regionali, non costituiscono dati sensibili.

In data, pertanto, il Ministero rinnovava la richiesta di parere alla scrivente Commissione chiedendo se possa applicarsi il disposto di cui al comma 2 dell'art. 24, l. 241/90 anche in assenza di apposito regolamento adottato dall'amministrazione e, inoltre, se alla richiesta del presidente della Fondazione possa applicarsi la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo.

In merito al primo dei due quesiti la Commissione osserva quanto segue: il richiamo all'articolo 24, comma 2, l. n. 241/90 appare inconferente rispetto alla vicenda prospettata dall'amministrazione richiedente. Infatti, la disposizione in questione facoltizza le singole amministrazioni ad emanare regolamenti aventi come scopo quello dell'individuazione tipologica dei documenti da sottrarre all'accesso in quanto contenenti dati relativi agli interessi di cui al comma 1, ritenuti meritevoli di tutela dal legislatore in termini prevalenti rispetto al diritto all'informazione del richiedente l'accesso. Nel caso di specie non sembra che la documentazione domandata al Ministero rientri in nessuna delle ipotesi previste dalle lettere *a-d*), del comma 1, art. 24, non ponendosi nemmeno, pertanto, il problema dell'applicabilità dello stesso alla fattispecie portata all'esame della scrivente Commissione in assenza di apposito regolamento.

Quanto al secondo quesito, la Commissione osserva che l'amministrazione, avendo già concesso in prima battuta l'accesso ai documenti richiesti, sia pure omettendo la parte relativa all'entità delle somme corrisposte ai beneficiari dei contributi di cui alla circolare in oggetto, non ha riscontrato alcun difetto di legittimazione attiva all'accesso. In particolare, la disposizione di cui al comma 3, articolo 24, l. n. 241/90, è stata inserita nel corpo della legge generale sul procedimento amministrativo recependo un consolidato orientamento giurisprudenziale teso ad escludere la configurazione del diritto di accesso alla stregua di una azione popolare mirante al controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione. Per converso, e come nel caso di specie, quando sussista un collegamento tra la documentazione richiesta e la sfera giuridico-soggettiva del richiedente il limite in questione non può trovare applicazione, pena la limitazione eccessiva delle potenzialità del diritto di accesso riconosciuto dal legislatore in capo a coloro che comunque vantino un interesse giuridicamente rilevante all'ostensione.

Per le suesposte considerazioni, e constatata l'assenza del regolamento, si ritiene che debba essere consentito l'accesso richiesto dal dott.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 15)

MINISTERO DELL'AMBIENTE, DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

.....
.....

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti circa il parere riguardante il diritto di
accesso a documentazione detenuta da un organo vigilante

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito al parere rilasciato dalla
scrivente Commissione, in data, al Ministero dell'Ambiente, si
osserva quanto segue.

L'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 per «informazione ambientale» intende
alla lettera a), punto 3), le misure, anche amministrative, quali le politiche, le
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,
anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere
sugli elementi e sui fattori dell'ambiente, e le misure o le attività finalizzate a
proteggere i suddetti elementi; al punto 4) le relazioni sull'attuazione della
legislazione ambientale; ed al punto 5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed
ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero
3).

Il medesimo articolo fornisce altre definizioni rilevanti ai fini di una corretta
applicazione del diritto di accesso sulla materia di cui si discute.

In particolare, al punto b), identifica l' «autorita' pubblica» con le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.

Ed al punto c) definisce l'«informazione detenuta da un'autorita' pubblica» come l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto.

Conseguentemente, nel parere precedentemente formulato, si è ritenuto che nelle fattispecie sopra delineate rientri la richiesta di accesso formulata dall'associazione ambientalista -, volta ad ottenere copia di documentazione concernente i bilanci dell'Ente, ente sul quale il Ministero stesso esercita la vigilanza, ai sensi della legge regionale n., e di cui pertanto detiene la documentazione richiesta.

Infatti, i bilanci dell'Ente possono ritenersi alla stregua di “analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche” ai sensi dell'art. 2, lettera a), punto 3 del citato decreto ed il Ministero dell'Ambiente, quale “autorità pubblica”, che detiene un'informazione ambientale, ai sensi del medesimo articolo, lettere b) e c).

Infine, per completezza nella trattazione della questione di cui si è già discusso, e ad ulteriore supporto della decisione formulata, si evidenzia una recente sentenza del T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, 07 febbraio 2007 , n. 294, secondo cui “l'informazione ambientale prefigurata alla legge è qualcosa di più e di diverso dal mero accesso agli atti, poiché, a differenza di quanto avviene per l'ordinario diritto di accesso, in materia ambientale può essere richiesto alla P.A. anche l'elaborazione di dati in suo possesso: pertanto, qualora le notizie e i documenti forniti dall'Amministrazione non rispondano in modo puntuale alle istanze, deve ritenersi persistente l'interesse che ha mosso il ricorrente in sede giurisdizionale per la tutela dell'accesso.”

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 16)

MINISTERO PER LE RIFORME E
L'INNOVAZIONE

c.a. Capo di Gabinetto
Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di una spontanea aggregazione di cittadini alla documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo "Italia.it".

Con nota pervenuta alla segreteria della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, in data, il Capo di Gabinetto del Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Dott., ha richiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla nota ricevuta da una spontanea aggregazione di cittadini denominata ".....", che ha richiesto il rilascio della documentazione attinente la realizzazione del progetto portale del turismo ".....".

In particolare, gli istanti hanno chiesto che siano messi a disposizione su un sito istituzionale o prodotti all'indirizzo dell'aggregazione lo studio di fattibilità, gli atti di gara ed i susseguenti atti contrattuali posti in essere dall'amministrazione per l'affidamento del progetto, asserendo la tutela di un interesse collettivo alla conoscenza degli atti, a seguito di una petizione pubblica di un gruppo di sottoscrittori.

Il Ministero istante si è, dunque, rivolto alla scrivente Commissione per conoscerne il parere, attesa la necessità di identificare se sussista o meno la legittimità in capo alla suddetta aggregazione - quale ente esponenziale portatore di interessi suscettibili di tutela - di esercitare il richiesto accesso.

La giurisprudenza maggioritaria e l'opinione ormai consolidata dalla stessa scrivente, infatti, si è consolidata nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile ([T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579](#)).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ([Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745](#)).

Nel caso di specie, e ancor meno nell'istanza di accesso presentata al Ministero, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è

chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “un interesse collettivo alla massima trasparenza” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, nascondendo e configurando, in realtà un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria, che di seguito si riporta.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza ([Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004 , n. 127](#)), posizione sostanziale non individuabile nell'aggregazione spontanea denominata “.....”, dal momento che la semplice riunione di soggetti non legittimati all'accesso non può creare ex se la prescritta legittimazione in capo alla riunione stessa.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale

1. Fatto

L'Ing., partecipante alle prove scritte di una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di ingegneri, bandita dall'Ente Nazionale, in data, ha chiesto allo stesso ente di conoscere l'esito della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice riguardo alla prova sostenuta, al fine di verificare la regolarità della procedura svolta e tutelare la propria posizione giuridica.

L'Ente Nazionale, con nota del, negava il richiesto accesso per carenza di motivazione dell'istante.

Pertanto, l'Ing., in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego espresso dall'Ente.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'istante deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico in questione e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura concorsuale.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la Commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai partecipanti dei requisiti richiesti nel bando. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato che esclude l'opposta carenza di motivazione.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del ricorso, la Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri e ricorsi decisi, ritiene che il ricorrente, in quanto partecipante, abbia diritto di conoscere l'esito della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice riguardo alla prova scritta sostenuta.

1. PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente:, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.
..... e, via

Contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” via
.....

2. Fatto

La sig. ra, dopo avere sollecitato l' Istituto Comprensivo Statale
“.....” a rispondere alle precedenti istanze di accesso aventi ad oggetto
tutti gli atti trasmessi dall'ufficio scolastico provinciale di al
e relativi al procedimento disciplinare prot. n./..... del e prot.
...../.../..... del, ha presentato in data un'istanza di accesso
del medesimo contenuto. Specifica la ricorrente nell'istanza che i documenti sono strumentali
alla difesa in giudizio, atteso che sui fatti già oggetto di procedimento disciplinare è in corso
di svolgimento un procedimento penale.

Si evince dall'istanza del che l'amministrazione avrebbe
precedentemente negato l'accesso ai documenti richiesti ritenendo l'istante priva di interesse.

Avverso il diniego tacito dell'amministrazione, la sig. ra, tramite
il proprio legale rappresentante, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi
dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare l'esibizione dei documenti
richiesti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, l'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006, stabilisce che è inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3, relativo al contenuto dei ricorsi. In particolare, il comma citato prevede che il ricorso deve contenere la sommaria esposizione dei fatti; nel caso in esame, tuttavia, sulla base dei documenti allegati non è chiaro se l'amministrazione abbia, precedentemente, negato l'accesso ai documenti richiesti con un provvedimento espresso, provvedimento non allegato al ricorso in esame.

Si rileva, poi, che la ricorrente ha il diritto di accedere ai chiesti documenti qualora i medesimi siano preordinati alla difesa in giudizio dei propri interessi. Tuttavia, sulla base dei fatti narrati nell'odierno ricorso non è possibile stabilire quale sia l'oggetto del procedimento penale pendente, in che fase il medesimo si trovi e se i documenti richiesti siano effettivamente correlati alla cura in quella sede dei propri diritti.

1. PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore della Marina Militare

3. Fatto

Il Sottoufficiale, con nota a mezzo fax, in data, ha chiesto allo Stato Maggiore della Marina Militare di potere prendere visione, ed eventualmente estrarre copia di documenti di proprio interesse, inerenti una propria istanza di conferimento al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria istanza e, asserendo la lesione dei propri diritti, il signor, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego tacito della suddetta amministrazione.

Successivamente, in data, è pervenuta alla scrivente Commissione una nota dell'amministrazione resistente, nella quale si comunica che l'istanza dell'odierno ricorrente è stata soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

4. Fatto

Il Dott. ha richiesto al Ministero dell'Interno, con nota ricevuta dai competenti uffici destinatari il, di potere avere accesso agli atti istruttori e

presupposti relativi al decreto emesso il dallo stesso Ministero, con il quale non è stata accolta la sua istanza di aggiunta-cambiamento del proprio cognome.

L'istante ha motivato tale richiesta asserendo un suo interesse alla visione degli atti funzionale alla proposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il suddetto provvedimento di diniego.

Non avendo ad oggi ricevuto alcun riscontro alla propria domanda di accesso, il Dott. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la normativa in materia, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l’interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l’interesse all’esibizione degli atti e documenti detenuti dall’amministrazione ben può identificarsi nell’esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni” (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l’accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell’azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Pertanto, si ritiene che il Dott. abbia diritto ad avere l'accesso agli atti istruttori e presupposti relativi al decreto emesso il dal Ministero dell'Interno, per potere eventualmente predisporre la difesa dei propri interessi giuridici contro quanto è stabilito nel decreto stesso.

1. PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrenti: e
contro

Resistente : I.N.P.D.A.P.

5. Fatto

Con ricorso in data, i sigg.ri e hanno premesso che:

- 1) sono entrambi pubblici dipendenti in servizio attivo, entrambi iscritti alla "Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali dell'INPDAP"; pertanto singolarmente, ciascuno di loro, è legittimato alla richiesta delle prestazioni creditizie erogate dall'Inpdap;
- 2) a far data dal in poi, si sono sempre viste respinte in modo defatigatorio, immotivato ed ostruzionistico tutte le varie domande presentate all'..... di -sede territorialmente competente- tendenti alla concessione del mutuo ipotecario edilizio di cui al "regolamento per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria del credito e delle attività sociali dell'Inpdap (articolo 1, comma 245, della legge n. 662/96; d.m. 27/07/1998, n. 463)";
- 3) in data hanno dovuto proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato per l'annullamento e/o la riforma di tutti quei provvedimenti con i quali la citata Inpdap di aveva rigettato le varie domande di mutuo da loro presentate.

Con lo stesso atto di proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato i ricorrenti hanno chiesto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'accesso all'elenco nominativo (ordinato per data di presentazione ed erogazione) delle domande di mutuo ipotecario edilizio accolte dal al

I ricorrenti hanno motivato l'istanza di accesso affermando l'esistenza di un loro interesse diretto, concreto e attuale a conoscere quanti mutui siano stati erogati dall'Inpdap in data successiva alla domanda di mutuo da loro presentata. Infatti, ai sensi del regolamento in vigore nel 2006, ed base alla priorità acquisita, gli odierni ricorrenti avrebbero titolo e diritto alla concessione ed erogazione del mutuo a preferenza di altri che di fatto ne hanno usufruito.

In risposta alla istanza di accesso, l'INPDAP ha rappresentato che l'attività di erogazione dei mutui è svolta in regime di sostanziale concorrenza con il sistema bancario, dove è riconosciuto il diritto alla riservatezza. Di conseguenza, *“la richiesta dei suddetti dati non può essere esercitata in quanto espressamente vietata dall'articolo 8, comma 5, lettera D del D.P.R. 27/06/1992 n. 352”*.

“Si ritiene inoltre che l'istanza datata 22/03/07 riguardi una richiesta di dati preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato di questa sede vietata dall'articolo 24 comma 3 della L. 07/08/90 n. 241”.

I sig.rii e, ritenendo non sufficiente la risposta dell'Amministrazione riguardo la loro istanza di accesso, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Gli interessati hanno diritto di accedere alla documentazione richiesta, rilevato che hanno presentato domanda per la concessione del mutuo ipotecario edilizio di cui si è detto.

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti, non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

L'elenco di erogazione dei mutui, oggetto della richiesta di accesso, è sufficientemente circoscritto temporalmente e la richiesta dello stesso non può configurarsi come "una richiesta di dati preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato" dell'Inpdap.

Come è noto, poi, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 il diritto d'accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo quando l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, precisando che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso che ci occupa i documenti richiesti non riguardano dati sensibili e giudiziari di terzi.

Deve, peraltro, osservarsi che i ricorrenti hanno sì diritto all'accesso all'elenco nominativo delle domande di mutuo ipotecario edilizio accolte dal al ma non possono pretendere che l'Amministrazione provveda anche ad ordinare il suddetto elenco "per data di presentazione ed erogazione", così come richiesto: come è noto, infatti, la domanda di accesso non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta (C. Stato, sez. VI, 10-02-2006, n. 555; Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2004, n. 3271; Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2003, n. 1925; Cons. Stato, sez. V, 1° giugno 1998, n. 718).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed invita l'Amministrazione a riesaminare la questione secondo quanto sopra precisato.

Roma, 11 giugno 2007

Ricorso n. 6)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Questura di/ Direzione Interregionale della Polizia di Stato-
.....

Fatto

Il sostituto Commissario della polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di, a seguito di attività ispettiva disposta dalla Questura di ed espletata dall'amministrazione resistente nel mese di, ha presentato richiesta di accesso ai documenti concernenti la suddetta attività in data, e in particolare alla relazione ispettiva redatta dall'amministrazione. In data l'amministrazione resistente inviava nota al Questore in cui sostanzialmente esponeva le ragioni per le quali la ricorrente non aveva diritto all'accesso, fondando il diniego su una norma regolamentare contenuta nell'articolo 4, lettera i), del D.M. 10/05/1994, n. 415, che espressamente esclude dall'accesso "(...) la documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali nonché a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie". Tale nota, comunicata alla ricorrente, è stata seguita da un provvedimento della Questura di del e da uno successivo ma dello stesso tenore datato, in cui, oltre a richiamare la suddetta fonte regolamentare, l'amministrazione nega l'accesso in quanto l'attività ispettiva non avrebbe prodotto alcuna conseguenza nella sfera giuridica dell'odierna ricorrente palesandosi, pertanto, inidonea a radicare un interesse attuale alla conoscenza dei documenti richiesti.

Avverso le due note del e del, nonché contro la nota di diniego della Direzione interregionale del, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data la Questura ha fatto pervenire le proprie deduzioni in merito al ricorso, sostanzialmente confermando le ragioni dell'impugnato diniego.

Diritto

Nel merito il ricorso è infondato e va respinto.

Invero la fattispecie di esclusione prevista dal citato D.M. del 1994, appare in contrasto con la normativa primaria contenuta nella l. n. 241/90. In particolare si rileva infatti che il comma 6, art. 24, della legge generale sul procedimento amministrativo conferisce alle singole amministrazioni il potere di individuare con proprio regolamento ulteriori casi di sottrazione all'accesso di alcune categorie di documenti qualora ciò sia necessario per tutelare uno o più interessi individuati dalle lettere a-e, dello stesso articolo 24. Nel caso di specie, tuttavia, l'esclusione disposta dalla fonte secondaria e concernente l'attività ispettiva, non appare strumentale alla difesa di alcuno degli interessi predeterminati dal legislatore primario, ponendosi in tal modo in un rapporto di antinomia con la disciplina legislativa sovraordinata.

Ciò nonostante, la scrivente Commissione rileva l'impossibilità di disapplicare la norma regolamentare posta a fondamento del diniego, considerato che il relativo potere è di esclusiva spettanza dell'autorità giudiziaria e pertanto non può che respingere il ricorso, invitando peraltro il Ministero a riesaminare il proprio regolamento sull'accesso anche alla luce del nuovo testo della L.241/90 come novellato nel 2005.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente:

contro

Resistente: Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

6. Fatto

Il sig., con ricorso in data, riferisce di aver chiesto in data con RAR-., tramite lo SM-Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, accesso ed estrazione della sottoindicata documentazione :

a) documento f.n.-.....-..... del diretto a suo tempo dallo SM-Ufficio Personale Marescialli al Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Reparto – Divisione Stato e Avanzamento Sottufficiali, come in atti pervenuti evidenziato dalla Divisione medesima;

b) documento con cui lo SM-Ufficio Personale Marescialli ha fatto presente allo SM-Ufficio Relazioni con il Pubblico, di aver interessato,, a seguito delle decisioni della "Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi", il "Ministero Della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Reparto”;

c) documento con cui la Direzione Lavori del Genio ha fatto presente allo SM-Ufficio Relazioni con il Pubblico, la situazione sull'attuale pendente e procrastinato stato di trattazione della liquidazione incentivi/compensi.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con nota in data, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha comunicato a questa Commissione che in data ha accolto integralmente l'istanza di accesso del ricorrente.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

Roma, 11 giugno 2007

Ricorso n. 8)

Ricorrente:spa

contro

Resistente :

7. Fatto

La spa, premesso di aver partecipato alla gara a pubblico incanto n. per l'appalto del servizio di agenzia di viaggio per i dipendenti delle sedi del, con nota del, inoltrava all'..... una prima istanza di accesso formale agli atti della citata gara, con particolare riferimento alla documentazione riguardante l'altra impresa partecipante soc., risultata aggiudicataria, motivata dall'esigenza di verifica dell'intero iter seguito dalla Stazione appaltante in tutte le operazioni riguardanti la gara stessa.

L'accesso veniva richiesto, tramite estrazione di copia, sui seguenti documenti:

- 1) documentazione amministrativa e tecnica, nonché offerta economica presentate dalla ditta
- 2) Verbale di nomina della Commissione di gara;
- 3) Verballi della Commissione di gara;
4. Corrispondenza (in entrata e in uscita) tra la Stazione appaltante e/o la Commissione di gara e la ditta

In data l' consentiva al dr., Direttore Vendite della, di esercitare il diritto di accesso formale, mediante estrazione di copia, di alcuni soltanto dei documenti richiesti.

In particolare, veniva negato l'accesso alla documentazione amministrativa presentata in gara dalla, ai verballi della Commissione di gara successivi al e alla corrispondenza (in entrata e in uscita) tra la Stazione appaltante e/o

la Commissione di gara e la ditta, tutti documenti richiesti nell'istanza del

La ricorrente presentava, quindi, una seconda istanza di accesso formale agli atti di gara, chiedendo, oltre ai documenti summenzionati, anche i verbali della Commissione sull'esame di congruità dell'offerta economica della e il provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara alla stessa.

In data, l'..... consentiva l'accesso alla ricorrente limitatamente ai soli verbali della Commissione, con espresso diniego all'accesso sui documenti amministrativi della e sulle valutazioni di congruità relative alle giustificazioni dalla stessa presentate.

In particolare, l'....., con la suddetta nota in data, ha affermato che *“l'Ente non ritiene di poter consentire l'accesso ai documenti amministrativi ed all'esame di congruità così come richiesto dalla s.p.a. con lettera pervenuta il, in quanto gli stessi contengono informazioni di carattere riservato relativi alla”*.

La, ritenendo non sufficiente la risposta dell'Amministrazione riguardo la sua istanza di accesso, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con nota in data, l'..... ha comunicato a questa Commissione che in data 7.6.2007 ha accolto integralmente l'istanza di accesso della ricorrente.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: Architetti e

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

8. Fatto

Gli architetti e, con diverse e successive lettere, da ultimo con la nota del, hanno richiesto all'Ordine degli Architetti di, di potere avere copia integrale, conforme all'originale, del verbale della seduta del Consiglio dell'Ordine del, per poter provvedere alla tutela dei loro diritti.

L'Ordine professionale, il ed il, ha consentito l'esercizio del diritto di accesso agli istanti, rilasciando il documento richiesto, con diverse omissioni nel testo.

Non ritenendo soddisfatta la loro istanza, gli architetti e, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, per ottenere copia integrale del suddetto verbale.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale degli istanti ad avere copia integrale del verbale richiesto per poter procedere alla tutela dei loro diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Inoltre, ai sensi dell'art. 25, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni "il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati".

Ed in tal senso si è espresso anche il [Consiglio Stato, sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6435](#), affermando che "le omissioni operate negli estratti dei documenti rilasciati a seguito di istanza di accesso devono essere motivate, atteso che non è ammissibile l'integrazione della motivazione dei provvedimenti amministrativi in sede giurisdizionale, grazie alle difese esposte nel corso del giudizio (nella specie, il consiglio dell'ordine degli avvocati aveva trasmesso, a fronte di domanda di accesso avanzata da un proprio iscritto, taluni verbali delle delibere consiliari solo per estratto, senza che, in riferimento alle parti omesse, fosse stata data alcuna spiegazione).

1. PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 11 giugno 2007

Il Presidente

Ricorso n. 10)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione Resistente: Comune di

9. Fatto

La sig.ra in data ha presentato, protocollo n., al Comune di richiesta formale di accesso alla relazione del Nucleo Speleo-Alpinistico-Fluviale dei Vigili del Fuoco (intervenuti a seguito di un cedimento della sede stradale di Via, nelle vicinanze dell'abitazione della ricorrente) perché *“interessata, in qualità di residente e proprietaria di civile abitazione insistente nella zona, a conoscere lo stato di conservazione geomorfologico del sottosuolo pubblico onde esperire le azioni che si rendessero necessarie per la tutela della propria incolumità e del bene oggetto del diritto di proprietà”*.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 25 , comma quarto della legge n. 241/1990 dispone che *“ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali , ...al difensore civico ...che sia riesaminata la suddetta determinazione . Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore...”*.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza .

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente:

contro

Resistente: Agenzia delle

10. Fatto

Il sig., dipendente in servizio presso l'Agenzia delle, ha chiesto, con nota in data, l'accesso ai documenti amministrativi relativi al Corso Concorso per il passaggio all'interno dell'Area C da CI a C2 per numero posti per l'anno

In data gli veniva notificata la nota prot. n. del con la quale la Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della - accoglieva la predetta richiesta, *"con l'esclusione dall'accesso dei fogli firma attestanti il percorso formativo effettuato dai dipendenti ammessi a tale fase dalla procedura"* con riferimento *"alla non rilevanza degli stessi ai fini della formazione della graduatoria finale dei vincitori"*.

Il sig. ritiene che le motivazioni del diniego parziale non abbiano fondamento perché 1) il bando di concorso prevedeva un percorso formativo le cui modalità di svolgimento sarebbero state successivamente determinate ; 2) con nota prot. n. / del il percorso veniva determinato dalla Agenzia delle - Direzione Centrale del Personale - in n. ... ore in autoformazione, di cui n. da effettuare durante l'orario di servizio, secondo le modalità concordate con il dirigente dell'Ufficio e n. al di fuori dell'attività e della sede di servizio; 3) con nota prot. n. / del l' Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della, riprendendo la nota del punto precedente, confermava le ore in autoformazione, di cui ore da effettuare durante l'orario di servizio; le modalità di svolgimento dovevano essere concordate direttamente tra il dirigente dell'Ufficio ed il candidato, con la predisposizione di appositi fogli firma che, al termine del percorso, debitamente sottoscritti dal Direttore per attestare e documentare i giorni e le ore dell'autoformazione avvenuta nel corso dell'orario di servizio, dovevano essere inviati all'Ufficio Formazione della Direzione Regionale.

Secondo il ricorrente, la mancata autoformazione, in tutto od in parte, avrebbe dovuto far escludere dal colloquio finale quei candidati che non avevano completato il percorso formativo : di conseguenza, *"il controllo circa il regolare svolgimento del percorso formativo da parte dei candidati utilmente collocati in graduatoria è quindi concreto ed attuale ed il diniego all' accesso*

dei fogli firma attestanti tale percorso è illegittimo in quanto impedisce all'istante, in un eventuale ricorso giurisdizionale e/o amministrativo, di porre pregiudizialmente la questione della illegittima ammissione di uno o più candidati al colloquio finale”.

Avverso il diniego parziale di accesso il suddetto sig. ha proposto quindi ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con nota in data, l'Agenzia delle ha comunicato a questa Commissione di “aver avvisato i controinteressati dell'avvio della procedura” ma non ha specificato se gli stessi abbiano o meno presentato controdeduzioni.

Con la stessa nota, l'Agenzia ha comunicato altresì di aver escluso dall'accesso i fogli firma attestanti il percorso formativo effettuato dai dipendenti ammessi alla procedura attesa la “non rilevanza degli stessi ai fini della graduatoria finale dei vincitori” perché “la direttiva citata dal sig. , peraltro, non vincolava la presentazione dell'elaborato al percorso formativo”.

Alla luce di quanto rappresentato con la suddetta nota, la Commissione ritiene, quindi , necessario conoscere, con ogni consentita urgenza, le eventuali deduzioni sulla vicenda dei controinteressati ; inoltre, occorre che codesta Agenzia chiarisca l'affermazione secondo cui “la direttiva citata dal sig. , peraltro, non vincolava la presentazione dell'elaborato al percorso formativo” considerato che il ricorrente afferma il contrario, e cioè che “la mancata autoformazione, in tutto od in parte, avrebbe dovuto far escludere dal colloquio finale quei candidati che non avevano completato il percorso formativo”.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della - a fornire le notizie e i chiarimenti di cui in motivazione.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente: prof.ssa, rappresentata e difesa dall'avv.,
elettivamente domiciliata presso lo studio sito in via
Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico regionale
per il

11. Fatto

La prof.ssa, esclusa, con provvedimento D.G. USR del, dalle prove orali del corso – concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, pubblicato sulla G.U. - IV Serie speciale del 26 novembre 2004, ha presentato in data, istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti:

12. elaborato prima prova scritta;
13. elaborato seconda prova scritta;
14. verbali della commissione;
15. verbali delle sottocommissioni;
16. decreto di nomina della commissione;
17. decreto di nomina della sottocommissione;
18. elenco dei candidati che hanno sostenuto le due prove scritte (ivi compresi coloro che sono stati ammessi con riserva);
19. calendario dei lavori della commissione.

L'amministrazione non ha provveduto a rispondere nel termine di trenta giorni, allo scadere del quale si è formato il silenzio rigetto. Pertanto, la ricorrente ha presentato esposto presso la Procura della Repubblica di per ipotesi di abuso di ufficio (art.323 c.p.) ed omissione di atti di ufficio (art.328 c.p.), conclusosi con l'archiviazione del procedimento.

Recatasi presso gli uffici, in data, la ricorrente otteneva copia parziale dei verbali della commissione e delle due sottocommissioni nonché copia dei propri elaborati; non otteneva invece copia integrale dei verbali suddetti e copia degli elaborati dei candidati ammessi con riserva "in quanto non essendo ancora terminato il corso di formazione, la graduatoria definitiva con la declaratoria dei vincitori non è ancora stata approvata", come specificato dall'amministrazione con nota del

Avverso il provvedimento di differimento e di accesso parziale, in data, la prof.ssa ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del

1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione ha provveduto ad inoltrare l'istanza di accesso ai candidati ammessi con riserva affinché potessero presentare opposizione.

Con nota dell'....., l'amministrazione ha inviato alla scrivente Commissione una nota con la quale specifica che la maggior parte dei controinteressati non fornito alcuna risposta, altri hanno ritenuto esaustivo l'accesso ai documenti nella sola forma della presa visione, mentre alcuni si sono opposti all'esercizio del diritto in esame.

Con la medesima nota l'amministrazione ha poi inviato le proprie controdeduzioni, con le quali afferma che la richiesta della ricorrente avendo ad oggetto elaborati e verbali è particolarmente gravosa per l'amministrazione, comportando un aggravio di lavoro per l'ufficio. Rileva, ancora, l'amministrazione che, in considerazione della genericità della motivazione, la richiesta sembra rivestire carattere inquisitorio e ipotizzare un controllo generalizzato sull'operato della commissione esaminatrice.

In particolare, per quanto riguarda la richiesta di copia dei candidati ammessi alla prova orale, ribadisce l'amministrazione che, non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria, il diritto di accesso è differito fino al momento della sua conclusione.

Diritto

La prof.ssa quale partecipante al corso – concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, è portatrice di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità ed è titolare del diritto di accesso agli atti della procedura.

In particolare, l'odierna ricorrente, essendo stata esclusa dalle prove orali, ha il diritto di accedere solo agli elaborati scritti dei candidati ammessi alla prova orale ultimi in graduatoria con il minimo utile dei voti prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. Infatti, la ricorrente ha diritto di accedere ai predetti documenti fin dal momento in cui si è determinata la lesione della sfera giuridica, ossia dalla data di emanazione del provvedimento di esclusione delle prove orali.

Per quanto riguarda i verbali della commissione esaminatrice e delle due sottocommissioni nelle quali si articolava la commissione per correggere ciascuna una tipologia di elaborati, unico restando il presidente, specifica il legale rappresentante dell'interessata nell'odierno ricorso che la

sua assistita ha avuto soltanto copia del verbale della commissione esaminatrice attestante la correzione dei suoi elaborati, e dei verbali iniziale e finale della commissione stessa, nonché di due schede sulle quali sono riportate le valutazioni dei due compiti redatti dalla ricorrente.

Si osserva al riguardo che la professoressa ha il diritto di accedere ai verbali della commissione e delle sottocommissioni riguardanti la fissazione dei criteri stabiliti per la correzione degli elaborati, i verbali di correzione degli elaborati dei candidati ammessi alla prova orale, con il minimo utile dei voti, perché solo in tale modo può verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione.

In tali limiti la domanda d'accesso è da ritenere fondata.

P.Q.M.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Pubblica Istruzione- Ufficio scolastico regionale per il a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: elettivamente domiciliato presso l'INCA – CGIL Previdenza Pubblica di

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

Il sig., vigile del Fuoco presso il Comando VV.FF di, è stato anticipatamente collocato in pensione nel, con pensione privilegiata ordinaria, a

seguito di un incidente stradale nel quale ha riportato diverse e gravi lesioni, tra le quali la frattura della mandibola. In ragione della predetta frattura il sig., nel corso dell'anno, è stato sottoposto ad una cura odontoprotesica, il cui rimborso concorrente delle spese mediche sostenute ha chiesto alla Direzione Gestione Contabili – Direzione Centrale della Protezione civile, producendo la certificazione medica e la documentazione specialistica.

L'amministrazione, con nota del, ha negato il rimborso dei costi affrontati dal sig. affermando che si trattava di una odontopatia geriatrica legata a fattori endogeni dell'età e non contratta per cause di servizio.

Avverso tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, con atto trasmesso all'Ufficio per gli Affari Giuridici della Presidenza della Repubblica in data

Il ricorrente tramite l'INCA – CGIL Previdenza Pubblica di, ha ripetutamente chiesto alla Direzione Centrale della Protezione Civile e Servizi Antincendi del Ministero dell'Interno, competente per materia, di avere informazioni sullo stato del ricorso.

Non avendo avuto alcuna notizia circa lo stato del procedimento, nonostante le numerose sollecitudini, il sig. tramite l'INCA – CGIL Previdenza Pubblico di, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Al riguardo si osserva che il diritto di accesso ha ad oggetto i documenti amministrativi, ossia “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicista o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1, lett. d)

Pertanto non è ammissibile la richiesta di accesso avente ad informazioni sullo stato del ricorso innanzi al Capo dello Stato.

Va peraltro ricordato che l'interessato può avvalersi del disposto dell'art. 11 del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, e cioè richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. Nel caso di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso interessato può senz'altro depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato, dando così l' avvio al procedimento consultivo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS di

20. Fatto

Il Sig., con nota del, ha richiesto agli uffici dell'INPS di, di potere conoscere la posizione contributiva del Sig., relativamente all'anno, per potere difendere i propri interessi giuridici nel procedimento penale in corso nei confronti di quest'ultimo.

L'INPS, con nota del, ha espresso il proprio diniego al richiesto accesso e, pertanto, il Sig. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, avverso il rigetto dell'istanza formulata.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

In particolare, con riferimento alla locuzione contenuta nel comma 7, art. 24, l. n. 241/90, a tenore della quale l'accesso ai dati sensibili e/o giudiziari deve essere garantito “(...) nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (...)”, la Commissione osserva che il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso con riferimento all'ostensione di un documento contenente dati giudiziari, va valutato dal destinatario della richiesta di accesso tenendo in considerazione il rilievo che la documentazione richiesta assume rispetto alla tutela in sede processuale che il richiedente intende attivare. In altri termini, un documento è “strettamente indispensabile” qualora costituisca una prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, una volta effettuato il bilanciamento di interessi di cui sopra, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente testo regolamentare, impone di riesaminare la questione.

Invero, il limite contenuto nell'articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia delle richieste offerte tecniche di altre ditte partecipanti alla gara.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro il filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – giusto il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica

che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: “L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Infine, con riferimento al caso di specie, si evidenzia la recente sentenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui “l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

1. PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente:, rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in via

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del Comparto Ministeri

Fatto

La sig.ra, dipendente del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regione di, con il profilo professionale di, posizione economica, è risultata vincitrice al concorso per esami per l'accesso alla qualifica dirigenziale riservato al personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale di, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori ed è stato specificato che l'amministrazione, con successivo provvedimento, procederà alla nomina, assegnazione ed attribuzione delle funzioni nei confronti dei candidati vincitori.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del Comparto Ministeri, ha inviato una nota alla ricorrente, in data, con la quale ha specificato che i provvedimenti relativi alla nomina dei vincitori del concorso in esame e di analoghi concorsi erano stati inviati all'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero della Giustizia al fine dell'apposizione del prescritto visto. Tale ufficio ha restituito i provvedimenti non visti in attesa dell'acquisizione

di un parere del Dipartimento della Funzione pubblica, stante il regime di blocco delle assunzioni. Dopo numerosi solleciti da parte del Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Funzione Pubblica, in data, ha trasmesso alla Direzione generale del Personale e della Formazione un parere interlocutorio indirizzato al Ministero dell'economia e delle Finanze – IGOP. In attesa di tale parere l'amministrazione ha nuovamente inviato i provvedimenti in esame all'Ufficio Centrale del Bilancio, sostenendo che le relative assunzioni siano da ritenere escluse dalla programmazione delle assunzioni, in applicazione dell'art.3, comma 7, del d.lgs. n.146 del 2000 e dell'art.50, lett. D) della legge n.388 del 2000.

Successivamente, con istanza del, la ricorrente ha chiesto copia del provvedimento di nomina citato nella nota n.407520 del; trascorsi inutilmente trenta giorni allo scadere dei quali si è formato il silenzio rigetto, la sig.ra, in data, ha presentato ricorso ai sensi dell'art.25, legge 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Diritto

La sig.ra, vincitrice del concorso per l'accesso alla qualifica dirigenziale per complessivi, successivamente elevati ad, riservati al personale dell'amministrazione Penitenziaria appartenente al profilo professionale di, quale portatrice di un interesse sicuramente differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità, è titolare del diritto di accesso agli atti della procedura, ivi compreso il provvedimento di assegnazione ed attribuzione delle funzioni. Nè osta all'accesso la circostanza che il provvedimento non abbia ancora acquistato efficacia in attesa del visto dell'Ufficio Centrale Bilancio, dal momento che anche i provvedimenti ancora inefficaci rientrano tra “i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione”, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita, ai sensi dell'art.25 della legge 7 agosto 1990, n.241, il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione – Concorsi del Personale del Comparto Ministeri, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: INPDAP- Sede territoriale di

21. Fatto

Il Sig., in data ha formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi alla riliquidazione pensionistica concernente il stesso e originata dalla sentenza della Corte dei Conti per il n. /, emessa a favore dell'odierno ricorrente. Non avendo ottenuto risposta alcuna alla suddetta istanza di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi nelle more.

22. Diritto

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi

dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, in discussione la titolarità del diritto di accesso in capo al Sig. Inoltre, ad ulteriore sostegno della fondatezza del gravame, si rileva l'afferenza della richiesta di accesso a documenti concernenti il trattamento pensionistico di cui è titolare il ricorrente; documenti che, pertanto, vanno prontamente esibiti al Sig.

1. PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 11 giugno 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza

23. Fatto

Il Colonnello, in data, ha chiesto al Comando Generale della Guardia di Finanza di potere accedere ad una nota, datata, con la quale il Comando stesso aveva fornito all'Avvocatura Distrettuale di un richiesto e circostanziato rapporto difensivo, corredato dei relativi atti e documenti, in ordine al ricorso giurisdizionale al T.A.R. proposto dall'odierno ricorrente avverso il suo trasferimento dalla Compagnia di al Comando Regionale (contenzioso tuttora pendente).

L'amministrazione resistente, con nota del 15 maggio 2007, negava il richiesto accesso.

Pertanto, asserendo la lesione dei propri diritti di difesa in giudizio, il Colonnello, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione.

Diritto

Il documento al quale si è chiesto di accedere rientra tra quelli espressamente sottratti dal diritto di accesso dal D.P.C.M. n. 200/1996 "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso", ed in particolare dall'art. 2.

Pertanto, in considerazione anche dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 184/2006, secondo cui "i casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24", si ritiene che il richiesto accesso non possa essere soddisfatto.

D'altronde, se nel giudizio pendente innanzi al T.A.R. l'amministrazione intendesse avvalersi del chiesto documento, non potrebbe fare a meno di produrlo.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorso n. 18)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: s.p.a. s.p.a., via
.....

24. Fatto

Il sig., amministratore unico dellas.r.l. a seguito della stipulazione di un contratto di subappalto con la , autorizzato dalla ha realizzato delle opere di fondazione del pozzo “.....” dell’Autostrada Nel corso dello svolgimento dei lavori, il ricorrente ha chiesto il pagamento di oneri per la sicurezza e a titolo di equo compenso, seguenti a sorpresa geologica ed idrica.

Poiché la non ha riconosciuto l’esistenza di tali oneri aggiuntivi, il ricorrente ha presentato, in data, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. riserve espresse dalla a R.L. in relazione al contratto di appalto stipulato per i lavori in oggetto con la tra la s.p.a. e la s.r.l. per richiesta di equo compenso relativo a sorpresa archeologica costituita dal rinvenimento di grossi massi ciclopici di granito e da rilevante pressione dell’acqua;
2. relazione del direttore tecnico in ordine a dette riserve;
3. eventuali atti di riconoscimento delle dette riserve e pagamenti effettuati in relazione alle stesse;
4. pagamenti effettuati per oneri per la sicurezza e documentazione relativa.

L’accesso ai chiesti documenti è strumentale alla difesa dei propri diritti innanzi il Collegio arbitrale.

Il Raccordo Autostradale S.p.A., non ha emanato alcun provvedimento entro il termine di 30 giorni determinando così il formarsi del silenzio rigetto.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La società Raccordo Autostradale s.p.a. quale concessionaria del gruppo Autostrade per l'Italia s.p.a., a sua volta concessionaria dell' A.N.A.S. per la costruzione e l'esercizio di tratte autostradali, è soggetta alla disciplina dettata dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza l'attività degli enti pubblici economici e dei gestori di pubblici servizi, quando coinvolge interessi pubblici, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 97 Cost., essendo volta al soddisfacimento oltre che dell'interesse proprio, anche di quelli della collettività, pur se sottoposta di regola al diritto comune, con la conseguenza che i relativi atti sono soggetti all'accesso ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Del resto il nuovo testo dell'art. 22 legge n. 241 del 1990, comprende nella nozione di pubblica amministrazione, tenuta al rilascio dei documenti, "i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario".

Si ritiene, pertanto, che, poiché i documenti richiesti sono strumentali al riconoscimento di un diritto di credito nei confronti della, il ricorso sia fondato.

1. PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita la s.p.a. Raccordo Autostradale s.p.a. ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia del

Fatto

Il dott., dirigente di seconda fascia in servizio presso l'amministrazione resistente dal, ha più volte richiesto l'assegnazione di un incarico di consulenza da parte dell'Agenzia medesima. Non avendo ottenutolo, in data l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di accesso formale per prendere visione dell'elenco dei consulenti dell'Agenzia in base all'art. 53, d. lgs. n. 165/01.

L'amministrazione, in pari data, rispondeva al richiedente facendo presente che l'applicabilità della suddetta norma alle Agenzie del era ancora controversa e che all'esito di una verifica in tal senso si sarebbe provveduto alla pubblicazione domandata dal dott.

La richiesta di accesso, motivata dall'esigenza di difendere i propri interessi in giudizio, veniva rinnovata il e l'amministrazione si limitava a confermare la propria nota del, facendo presente anche che molte delle collaborazioni con soggetti esterni all'Agenzia sono conferite in regime privatistico (contratti a progetto *et similia*) il che, ad avviso dell'amministrazione, renderebbe ancora più complessa l'applicazione della normativa citata dal ricorrente (art. 53, d. lgs. n. 165/01).

Avverso tale provvedimento il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data chiedendo di ordinare all'amministrazione il rilascio dei documenti richiesti. In data la scrivente Commissione accoglieva il ricorso invitando l'amministrazione a riesaminare la questione. In data il dr. sollecitava l'amministrazione al rilascio dei documenti richiesti ricevendo un ulteriore diniego datato, in cui l'Agenzia del demanio conferma il proprio precedente orientamento. Contro tale ultimo provvedimento il dr.

..... ha presentato ricorso in pari data, chiedendo di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

L'articolo 25 della legge n. 241/90, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce invero al comma 5 che contro le determinazioni di cui al comma 4 è dato ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale. Tra le determinazioni di cui al comma 4, figura il provvedimento confermativo del diniego di accesso emesso dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento del ricorso presentato dall'interessato alla scrivente Commissione in prima battuta; tale provvedimento confermativo del precedente diniego impugnato in sede giustiziale, pertanto, può essere oggetto di ricorso esclusivamente in sede giurisdizionale.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale per gli Archivi
Notarili,

25. Fatto

Il sig., impiegato presso l'archivio notarile di, ha presentato un esposto avverso la sig.ra dipendente del medesimo ufficio, di avvio di un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione. A seguito della richiesta dell'odierno ricorrente di informazioni circa l'esito del procedimento, l'amministrazione, con nota del, ha inviato la copia del provvedimento conclusivo del procedimento in esame. Tuttavia, il, il sig. ha chiesto all'amministrazione copia dei documenti relativi al suddetto procedimento.

L'amministrazione, con nota del, dunque prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto alla legge, ha invitato il ricorrente a integrare l'istanza di accesso, atteso che la medesima, in assenza di motivazione, non poteva essere accolta.

Il sig., in data, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'amministrazione ha infatti chiesto al ricorrente di integrare la richiesta specificando i motivi sulla base dei quali la medesima si fonda; si ritiene, pertanto, che si tratti di un atto che attiene alla fase istruttoria attuato in via collaborativa con lo stesso istante, che rimette alla parte l'onere di completare la documentazione con quanto indicato dall'amministrazione stessa. Trattandosi, dunque, di un atto interlocutorio non qualificabile quale rigetto dell'istanza, nè arresto endoprocedimentale, il medesimo non è autonomamente impugnabile (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 11 maggio 2004, n. 8617)

1. PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di (.....)

26. Fatto

Il signor, il, si recava negli uffici del comando dei VV.UU del Comune di per esercitare il diritto di accesso ad un procedimento amministrativo relativo ad un verbale di contravvenzione al codice della strada, di cui solo qualche giorno prima aveva ricevuto la cartella esattoriale, senza alcuna precedente notifica.

Avendo avuto un rifiuto verbale, non motivato, alla richiesta informale dei suddetti documenti, l'istante in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego dell'amministrazione comunale.

27. Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione comunale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

1. PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)

Ricorrente: Società S.p.A.

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle dogane-Direzione regionale per

28. Fatto

La società ricorrente espone di aver formulato richiesta di accesso (senza indicarne la data) all'amministrazione resistente a seguito di numerosi procedimenti di accertamento formale (n. 21), controlli di spedizioni (n. 34) e situazioni di fermo (n.35) effettuati da quest'ultima.

Nella richiesta si chiedeva all'amministrazione di conoscere nel dettaglio la normativa posta a fondamento dell'attività posta in essere dall'amministrazione nonché tutta la documentazione formata e conseguentemente detenuta. In data, l'amministrazione riscontrava negativamente l'istanza di accesso, facendo leva in particolare sulla nuova formulazione dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della l. n. 241/90 che esclude dal diritto di accesso i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari disposizioni che li regolano.

Avverso tale provvedimento, la S.p.A., in data, ha presentato istanza di riesame (pervenuta il successivo), lamentando l'illegittimità del diniego di accesso sotto vari profili.

29. Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il provvedimento dell'Agenzia delle dogane datato e che il ricorso porta la data dell'....., tale termine è decorso, e pertanto il gravame

deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

1. PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture

30. Fatto

La Dott.ssa, dirigente in servizio presso la Direzione Generaledel Ministero delle Infrastrutture, con nota del, ha richiesto allo stesso Ministero di potere avere copia dei provvedimenti relativi al conferimento di incarico di I° fascia e contrattualizzazione a favore di un altro dirigente, il Dott.

L'interessata formulava tale istanza ai fini della tutela, nelle sedi opportune, della propria posizione giuridico-amministrativa rispetto al provvedimento di avvenuto incarico.

Il Ministero, con nota del, negava il richiesto accesso, rilevando una mancanza di motivazione a fondamento dello stesso.

Pertanto, la Dott.ssa, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione.

31. Diritto

Preliminarmente, si rileva la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, di un interesse diretto, concreto, attuale, dell'istante, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti per i quali è chiesto l'accesso.

Tuttavia, l'amministrazione resistente deve aver cura di provvedere a comunicare la richiesta di accesso al soggetto controinteressato, relativamente al quale è stato richiesto il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale di prima fascia, per consentirgli l'eventuale tutela dei propri diritti, mediante la formulazione di eventuali opposizioni alla suddetta richiesta di accesso, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.184/2006.

1. PQM

La Commissione, sospesa ogni altra pronuncia sul merito del ricorso, invita l'amministrazione a provvedere alla notifica del ricorso al controinteressato.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Direzione Interregionale della Polizia di Stato-

.....

Fatto

L'ispettore capo della polizia di Stato, in servizio presso la sezione di polizia postale e delle comunicazioni di, in data ha presentato richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a conoscere i documenti conservati nel proprio fascicolo personale e ad avere altresì notizia circa l'esistenza di altri dati

personali concernenti la ricorrente detenuti dalla Direzione interregionale al fine, in caso positivo, di potervi accedere.

L'amministrazione, con nota del successivo, riscontrava la richiesta respingendola, in quanto, a dire dell'amministrazione medesima, sfornita di adeguata motivazione e preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione. In data, pertanto, l'odierna ricorrente formulava nuova richiesta di accesso, specificando più nel dettaglio la propria posizione qualificata all'accesso e insistendo per l'ostensione dei documenti contenuti nel proprio fascicolo personale. A tale seconda istanza di accesso l'amministrazione non ha dato risposta nei successivi trenta giorni e l'ispettore, dunque, ha presentato in data ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio formatosi.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che in data la ricorrente ha fatto pervenire nota con cui comunicava l'avvenuta ostensione dei documenti richiesti all'amministrazione, determinando, così, la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Roma, 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Direzione affari generali, ex AUSL

32. Fatto

Il sig., ha presentato in data, istanza di accesso al Sub Commissario della cessata AUSL, della deliberazione del Commissario straordinario della azienda Unità sanitaria Locale ... n. del

Con provvedimento del, l'amministrazione ha negato l'accesso ai documenti richiesti dal momento che, essendo l'istanza priva di motivazione, non è conosciuto l'interesse posto a fondamento della stessa; rileva, inoltre, l'amministrazione che non è dimostrabile l'identità dell'istante non essendo stato allegata la copia di un documento di identità.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'amministrazione il rilascio del documento richiesto.

Specifica il ricorrente nell'odierno ricorso di essere iscritto all'ufficio di collocamento e di volere accertare la legittimità della delibera di proroga dei contratti a tempo determinato del personale ausiliario.

Con nota del, l'amministrazione ha invitato il ricorrente a recarsi presso i propri uffici per ritirare i documenti richiesti.

1. PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inprocedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma 11 giugno 2007

IL PRESIDENTE

